



# COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
SERVIZIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 17.01.2019 N. GEN. 57 DEL 18 GEN. 2019

**OGGETTO:** Trattenuta stipendiale per ore di lavoro non recuperate dal dipendente identificato alla matricola n.42.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

*nominata con determinazione sindacale n. 30/2018*

*che attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi neanche potenziali in relazione al presente atto:*

**Richiamato** l'art. 20 del CCNL del personale non dirigenziale enti locali del 06/07/1995, confermato dall'art. 33 bis del CCNL del 21/05/2018, che al 1° e 3° comma recita testualmente:

1° comma “ il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente preposto all'attività organizzativa presso cui presta servizio “

3° comma “ Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione;

**Richiamato**, altresì, il comma 3, dell'art. 27 del CCNL del 21.05.2018 ed l'art. 23 del CCDI vigente;

**Rilevato**, pertanto, necessario che l'Ente provveda a recuperare l'orario negativo del dipendente identificato alla matricola 42, maturato al 31/12/2017, come da prospetto rilevato dall' ufficio rilevazione presenze, e non reso entro il mese successivo come prescrive la norma contrattuale sopra citata, in quanto assente dal servizio sino al 31.12.2018;

### Preso atto che:

- secondo giurisprudenza costante, la percezione di emolumenti non dovuti da parte di dipendenti pubblici impone all' Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme ai sensi dell'art. 2033 c.c., per cui il recupero è atto dovuto, privo di valenza provvedimentale e non necessita di comunicazione ai singoli dipendenti dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L. 241/1990 (cfr Consiglio di Stato Sez. IV n. 2705 del 10/05/2012; Consiglio di Stato Sez. IV n. 8725 del 10/12/2010; Consiglio di Stato Sez. VI n. 8639 del 09/12/2010; Consiglio di Stato Sez. VI n. 7503 del 14/10/2010; Consiglio di Stato Sez. V n. 4231 del 02/07/2010);
- in tale ipotesi l'interesse pubblico è in “re ipsa ” e non risponde specifica motivazione, in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno all'Amministrazione, consistente all'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente ( cfr Consiglio di Stato Sez. VI n. 4284 del 14/07/2011; Consiglio di Stato Sez. VI n. 6500 del 27/11/2002);

**Preso atto altresì**, che il recupero di somme non è annullabile ex art. 21 octies, comma 2, Legge 241/90 per violazione dell'obbligo di avviso di avvio del procedimento di ripetizione, in quanto il suo contenuto non può essere diverso da quello in concreto attuato ( cfr Consiglio di Stato Sez. IV

n.1167 del 24/02/2011; Consiglio di Stato Sez. IV n. 2410 del 21/05/2008; Consiglio di Stato Sez. VI n. 4053 del 24/06/2006);

**Rilevato**, quindi, che l'asserito principio dell'ordinaria reperibilità dell'indebito incontra un unico limite rappresentato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere, in relazione alle condizioni di vita del debitore, non eccessivamente onerose, ma tali da consentire la percezione di una retribuzione che assicuri un'esistenza libera e dignitosa;

**Vista** la nota prot. n. 416 del 09/01/2019 con la quale è stato comunicato al dipendente interessato la somma da recuperare per il debito orario maturato nell'anno 2017;

**Preso atto** della richiesta prot. n. 617 dell'11.01.2019 di rateizzazione formulata dal dipendente interessato al recupero stipendiale de quo;

**Ritenuto** di dover accogliere la richiesta sopra esplicitata;

**Attesa** la propria competenza, ai sensi della determinazione sindacale n. 30, reg. gen. n. 1027, del 31/12/2018;

**Visto** il CCNL vigente;

**Visto** il CCDI;

**Visto** il D. Lg.vo 267/2000;

**Visto** il vigente O.A.EE.LL.;

## D E T E R M I N A

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 le superiori motivazioni in fatto e diritto che del dispositivo costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato all'Ufficio stipendi di provvedere al recupero indicato nel prospetto "Recupero ore non lavorate e non recuperate periodo: 01/01/2017 - 31/12/2017 personale dipendente", non materialmente allegato alla presente determinazione per ragioni di tutela della privacy;
3. Accertare in entrata nel bilancio dell'ente, sulla risorsa pertinente l'ufficio a cui fa capo il dipendente interessato al recupero delle ore non lavorate, la somma complessiva di € 732,65 relativa alla trattenuta de qua;
4. Trasmettere il presente provvedimento all'interessato e all'ufficio stipendi, per gli adempimenti consequenziali.
5. Di omettere l'allegato in pubblicazione, in osservanza alle indicazioni delle Linee Guida adottate con delibera n. 88 del 02 marzo 2011 dal Garante per la protezione dei dati personali, atteso che i contenuti della presente assicurano la trasparenza, giusta delibera n.105 del 14 ottobre 2010, con correzioni apportate in data 11 novembre 2010 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche e contestualmente contemperano i dettati della delibera del Garante della Privacy n.243 del 15/05/2014.

**Il Responsabile del Procedimento**  
(Sig.ra Rosa Di Cristina)



**Il Responsabile dell'Area AA.GG.II.**  
(Avv. Patrizia Li Vigni)

